Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1918 — Roma — Martedì, 26 marzo — Numero 72

DIREZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31 | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | AMMINISTRAZIONE Corso Vittorio Emanuele, 209 — Telef. 11-31

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32: semestre L. 18: trimestre L. 10
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 36: » » 20: » » 12
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 60: » » 42: » » 24
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.30 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0.40 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno in Roma: cent. 15 — nel Regno cent. 20 — arretrato in Roma cent. 30 — nel Regno cent. 40 — all'Estero cent. 50
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

L'importo dei vaglia postali ordinari e telegrafici, emessi o in pagamento di associazioni, o per acquisto di puntate del giornale, dovrà essere sempre aumentato della somma fissa di centesimi cinque, rappresentante la tassa di bollo per quietanza. — (R. decreto 12 ottobre 1916, n. 1519).

SOMMARIO.

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Disposizioni diverse.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 346 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 2 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e 109 del relativo regolamento approvato con R. decreto 26 marzo 1905, n. 173;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei ministri segretari di Stato per il tesoro e per l'agricoltura;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il rimborso da parte della Cassa di credito agrario della Basilicata della somma di lire duemilioni somministratale dallo Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 31 marzo 1904, n. 140, incomincierà alla fine del ventunesimo anno dalla data dell'ultimo versamento della somma stessa, fermo rimanendo l'obbligo, da parte della Cassa, del pagamento degli interessi in ragione del 2 0[0 a decorrere dall'undecimo anno dalla data anzidetta.

Il rimborso della somma di lire duemilioni si effettuerà nel periodo di 40 anni, mediante annualità che dovranno essere non inferiori ciascuna, nel primo decennio, a L. 40 000; nel secondo decennio a L. 45.000, nel terzo decennio a L. 55,000 e nell'ultimo decennio a L. 60.000. nei modi stabiliti con l'art. 109 del regolamento approvato con R. decreto 26 marzo 1905, numero 173.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI — MILIANI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 347 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per il tesoro e per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In tutti i Comuni del distretto dell'Agenzia delle imposte di Avezzano è concesso l'esonero dell'imposta e delle sovrimposte provinciale e comunali sui terreni e sui fabbricati riflettenti l'anno 1915.

Eguale beneficio è concesso negli altri Comuni danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, pei quali la imposta e sovrimposte medesime siano state ripartite in quarantotto rate.

Dall'esonero di cui ai due commi precedenti sono esclusi i contribuenti il cui reddito imponibile complessivo superi le lire cinquemila.

Le rate di sovrimposte condonate e non ancora riscosse alla data del presente decreto saranno inscritte, per ciascuno degli anni in cui avrebbero dovuto essere riscosse nei bilanci provinciali e comunali e rimborsate dal Ministero del tesoro, nel cui bilancio si faranno le necessarie assegnazioni.

Le rate di sovrimposte condonate e riscosse alla data del presente decreto saranno rimborsate dal Ministero delle finanze, nel cui bilancio si faranno le necessarie assegnazioni.

Art. 2.

Agli effetti del calcolo dell'imponibile complessivo di cui all'articolo precedente, il reddito fondiario, di cui siano provvisti i danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, nelle Provincie nelle quali vige tuttora il catasto Pontificio, sarà determinato moltiplicando per 12,50 l'imposta erariale principale calcolata in base all'aliquota dell'anno 1915.

Art 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — MEDA — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI

Il numero 348 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sulla proposta del ministro per la istruzione pubblica, di concerto coi ministri del tesoro e delle finanze;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ogni qual volta il Governo esercita il diritto di cui all'art. 6 della legge 20 giugno 1909, n. 364, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge, testo unico, 20 maggio 1897, n. 217, quale sia la forma data alla trasmissione di proprietà sulla quale lo Stato esercita il diritto anzidetto.

Art. 2.

Coloro i quali, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano pagato tasse per trasmissioni di proprietà, sulle quali sia stato esercitato il detto diritto, sono ammessi a chiederne il rimborso.

Art. 3

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — BERENINI — NITTI — MEDA.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 340 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduta la legge 22 maggio 1915, n. 671, con la quale sono stati conferiti al Governo del Re poteri straordinari durante la guerra;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del ministro segretario di Stato per l'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col ministro dei lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino a sei mesi dopo la pubblicazione della pace, qualsiasi aumento delle tariffe per i trasporti sulle tramvie urbane, concesse all'industria privata o esercitate direttamente, non potrà avere effetto, ove non riporti l'approvazione del ministro dell'interno.

A tale approvazione devono essere sottoposte anche le tariffe per nuove linee tramviarie urbane, che siano

aperte all'esercizio mentre avrà vigore il presente decreto.

Rimane ferma l'osservanza di tutte le altre norme, generali e speciali, che regolano la determinazione e modificazione delle tariffe medesime.

Il presente decreto avrà esecuzione dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — DARI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 341 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Vista la legge 22 maggio 1915 n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari per la guerra;

Vista la legge 31 dicembre 1917, n 2045;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Allo stanziamento del capitolo n. 34 « Spese casuali » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1917-918, è apportato l'aumento di lire quindicimila (L. 15,000).

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale.*

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 348 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari, conferiti al Governo del Re con la legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visti gli articoli 1 e 6 del decreto Luogotenenziale 8 marzo 1917, n. 474;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina, di concerto con quelli della guerra, di grazia e giustizia e dei culti e dei trasporti marittimi e ferroviari;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le inchieste sulle perdite delle navi mercantili e sugli altri sinistri marittimi prescritte dall'art. 112 del Codice per la marina mercantile, sono deferite, durante la presente guerra, all'autorità militare marittima nella cui giurisdizione avvenne il sinistro od arrivarono le persone che erano imbarcate sulla nave perduta o colpita da sinistro.

Art 2.

Alla perdita di navi mercantili imputabile al capitano o ad altre persone appartenenti all'equipaggio o per altro motivo presenti a bordo, saranno applicabili le sanzioni portate dal Codice penale militare marittimo per la perdita delle navi da guerra, semprechè dall'inchiesta praticata a sensi del precedente articolo la perdita della nave sia risultata attribuibile a cause di guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA

ORLANDO — DEL BONO — ALFIERI — SACCHI — R BIANCHI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

Il numero 363 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri conferiti al Governo dalla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto il R. decreto 5 maggio 1916, n. 505 col quale fu data facoltà al ministro del tesoro di emettere buoni del tesoro con scadenza di 3 e 5 anni fruttanti l'interesse annuo del 5 0[0,

Veduto il decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916, n. 568, relativo alla emissione di buoni ordinari del tesoro;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta alle serie dei buoni 5 0[0 con scadenza a cinque anni, di cui all'art. 2 del R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, è autorizzata la creazione di quelli da L. 25 di capitale nominale.

Detti buoni saranno muniti di cinque cedole pagabili il 1° aprile di ciascun anno.

Art. 2

Gli acquirenti dei buoni quinquennali di che all'articolo precedente, dovranno versare per intero il capitale di L. 25.

All'atto dell'acquisto sarà ad essi tenuto conto dello

mporto della cedola annuale in corso di maturazione, diminuito dell'ammontare degli interessi a tutto il giorno precedente il versamento.

Art. 3.

La valutazione dei buoni ordinari del tesoro alienati anteriormente alla data del presente decreto che, a mente dell'art. 8 del decreto Luogotenenziale 18 maggio 1916 n. 568, possono essere accettati in versamento per acquisto di buoni triennali e quinquennali 5 %, creati col R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, sarà fatta per ogni cento lire di capitale nominale come appresso:

Per l'acquisto di buoni triennali:

L. 100,30 se versati non oltre un mese prima della scadenza;

L. 100 se versati oltre un mese, ma non oltre 2, prima della scadenza;

L. 99,65 se versati oltre 2 mesi, ma non oltre 3, prima della scadenza;

L. 99,30 se versati oltre 3 mesi, ma non oltre 4, prima della scadenza;

L. 99 se versati oltre 4 mesi, ma non oltre 5, prima della scadenza;

L. 98,30 se versati oltre 5 mesi, ma non oltre 6, prima della scadenza;

L. 97,90 se versati oltre 6 mesi, ma non oltre 7, prima della scadenza;

L. 97,50 se versati oltre 7 mesi, ma non oltre 8, prima della scadenza;

L. 96,95 se versati oltre 8 mesi, ma non oltre 9, prima della scadenza;

L. 96,50 se versati oltre 9 mesi, ma non oltre 10, prima della scadenza;

L. 96,10 se versati oltre 10 mesi, ma non oltre 11, prima della scadenza;

L. 95,70 se versati oltre 11 mesi prima della scadenza.

Per l'acquisto dei buoni quinquennali 5 per cento, la valutazione per ogni cento lire dei buoni ordinari, sarà di:

L. 100,90 se versati non oltre un mese prima della scadenza;

L. 100,60 se versati oltre 1 mese, ma non oltre 2, prima della scadenza;

L. 100,25 se versati oltre 2 mesi, ma non oltre 3, prima della scadenza;

L. 99,85 se versati oltre 3 mesi, ma non oltre 4, prima della scadenza;

L. 99,55 se versati oltre 4 mesi, ma non oltre 5, prima della scadenza;

L. 98,85 se versati oltre 5 mesi, ma non oltre 6, prima della scadenza;

L. 98,40 se versati oltre 6 mesi, ma non oltre 7, prima della scadenza;

L. 98,00 se versati oltre 7 mesi, ma non oltre 8, prima della scadenza;

L. 97,45 se versati oltre 8 mesi, ma non oltre 9, prima della scadenza;

L. 96,95 se versati oltre 9 mesi, ma non oltre 10, prima della scadenza;

L. 96,55 se versati oltre 10 mesi, ma non oltre 11, prima della scadenza;

L. 96,15 se versati oltre 11 mesi prima della scadenza.

Il mese è considerato di giorni trenta.

Art. 4.

Il ministro del tesoro, con decreto da registrare alla Corte dei conti, avrà facoltà di variare le valutazioni contemplate nel precedente articolo, come pure di applicare ai buoni ordinari acquistati dopo la data del presente decreto, valutazioni speciali.

Art. 5

Ove la somma risultante dalla valutazione dei buoni ordinari versati superi l'importo dovuto per l'acquisto dei buoni triennali e quinquennali richiesti, dovrà essere versata in contanti la differenza occorrente per raggiungere l'importo di un altro titolo del taglio minimo.

Art. 6.

I buoni triennali e quinquennali 5 0[0 acquistati mediante versamento di buoni ordinari nominativi dei quali i titolari non abbiano la libera disponibilità, compresi quelli intestati ai Comuni, alle Provincie ed alle istituzioni pubbliche di beneficenza, dovranno essere tramutati in titoli nominativi che riproducano le medesime intestazioni esistenti sui buoni ordinari.

Art. 7.

I buoni ordinari versati a norma delle disposizioni contenute nei precedenti articoli saranno dalle tesorerie portati in uscita nell'intero valore liquidato per il loro versamento

Agli effetti del bilancio, la somma che dall'applicazione dell'art. 3 risulterà in più del valore nominale dei buoni ordinari, considerati singolarmente, sarà imputata in aumento alla spesa per interessi dei buoni, mentre la somma risultante in meno del valore nominale su riferito sarà computata in diminuzione alla spesa stessa.

Art. 8.

Con decreti del ministro del tesoro sarà provveduto all'approvazione dei modelli, delle leggende e dei segni caratteristici dei nuovi buoni quinquennali da L 25 ed a quanto potesse occorrere per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto avrà vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO — NITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* SACCHI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, che conferisce al ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro con scadenza di tre e cinque anni all'interesse annuo del 5 0[0;

Visto il decreto Ministeriale 20 settembre 1917, n. 48971, col quale fu autorizzata una emissione dei suddetti buoni con scadenza al 1° ottobre 1920 e 1° ottobre 1922 - a partire dal 1° ottobre 1917 a tutto il 31 marzo 1917;

Visto l'art. 11 del R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, sopra citato;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 21 marzo 1918, n. 363, col quale venne aggiunta, alle esistenti serie dei buoni quinquennali, quella da L. 25 di capitale nominale;

Determina:

Art. 1.

Dal 1° aprile 1918 al 30 settembre 1918 avrà luogo una emissione di buoni triennali e quinquennali delle serie di L. 200 - 500 - 1000 -

5000 - 10.000 - 20.000 - 50.000 alle condizioni di cui all'art. 3 del R. decreto 5 maggio 1916, n. 505, e all'art. 1 dei decreti Luogotenenziali 24 dicembre 1916, n. 1811, e 25 marzo 1917, n. 473, nonchè una emissione di buoni quinquennali da L. 25.

I detti buoni avranno rispettivamente le scadenze di rimborso al 1° aprile 1921 e al 1° aprile 1923.

Art. 2.

I titoli emessi in esecuzione di questo decreto per quanto riguarda i buoni triennali e quinquennali da L. 200 - 500 - 1000 - 5000 - 10.000 - 20.000 e 50.000 porteranno come speciale distintivo di emissione quattro stellette in nero a cinque punte, così nel recto dei buoni, lateralmente da ambe le parti alla leggenda « Buono del tesoro triennale » oppure « Buono del tesoro quinquennale » come nel recto e nel verso delle cedole.

Sono approvati per i buoni triennali e quinquennali delle serie anzidette i qui annessi modelli.

Con successivo decreto Ministeriale sarà provveduto all'approvazione dei moduli e delle caratteristiche dei buoni quinquennali da L. 25.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 22 marzo 1918.

Il ministro: NITTI.

***Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a* S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re, *in udienza del 28 febbraio 1918, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Bosa* (*Cagliari*).**

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto col quale i poteri del commissario straordinario per l'Amministrazione comunale disciolta di Bosa sono prorogati a tempo indeterminato, a norma del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1560.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 26 luglio 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Bosa, in provincia di Cagliari;

Veduta la legge comunale e provinciale ed i Nostri decreti 27 maggio 1915, n. 744 e 16 settembre 1917, n. 1560;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono prorogati senza prefissione di termini i poteri del commissario straordinario per la disciolta Amministrazione comunale di Bosa.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re**, *in udienza del 10 marzo 1918, sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Civitella del Tronto* (*Teramo*).

ALTEZZA!

Mi onoro sottoporre all'augusta firma di Vostra Altezza Reale l'unito schema di decreto col quale i poteri del commissario straordinario per l'Amministrazione comunale disciolta di Civitella del Tronto sono prorogati a tempo indeterminato, a norma del decreto Luogotenenziale 16 settembre 1917, n. 1560.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 2 settembre 1917, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Civitella del Tronto, in provincia di Teramo;

Veduta la legge comunale e provinciale, ed i Nostri decreti 27 maggio 1915, n. 744, e 16 settembre 1917, n. 1560;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono prorogati senza prefissione di termini i poteri del R. commissario straordinario per la disciolta Amministrazione comunale di Civitella del Tronto.

Il ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 marzo 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO

IL COMMISSARIO GENERALE

PER GLI APPROVVIGIONAMENTI ED I CONSUMI

Veduto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49;

Considerata l'opportunità di fissare tempestivamente i prezzi massimi dei latticini per la campagna casearia 1918-919, affinchè i produttori di latte e gli industriali ne abbiano norma per regolare in conformità le contrattazioni del latte per la campagna casearia citata;

Udita la Commissione centrale consultiva per gli approvvigionamenti e per i consumi;

Decreta:

Art. 1.

Sono stabiliti i seguenti prezzi massimi di base per i diversi tipi di formaggio qui appresso indicati, per quintale e per merce posta su vagone alla stazione di partenza:

Formaggi grana reggiano-parmigiano, lodigiano, uso reggiano di produzione 1916 ed annate precedenti, L. 450.

Grana lodigiano ed uso reggiano vernengo di produzione 1917-1918, L. 325.

Grana reggiano-parmigiano di produzione annata casearia 1918-1919, L. 500.

Grana uso reggiano di produzione annata casearia 1918-919, L. 460.

Grana lodigiano di produzione annata casearia 1918 919, L. 460.

Caciocavallo e provolone semi grassi di produzione annata casearia 1918-919, L. 450.

Caciocavallo e provolone grassi di produzione annata casearia 1918 919, L. 485.

Formaggi da tavola tipo svizzero (Emmenthal, Fribourg, Sbrinz, Gruyère) di produzione annata casearia 1918 919, L. 495.

Gorgonzola fresca di produzione annata casearia 1918-919, L. 325.

Gorgonzola maturo di produzione annata casearia 1918-919. L. 405.

Quartirolo fresco di produzione annata casearia 1918-919, L. 300.

Quartirolo maturo di produzione annata casearia 1918-919, L. 360,

Formaggi di Alpe (Asiago, fontina, bitto, branzi, mezzo burro, bagozzo, uso monte e tipi similari) di produzione annata casearia 1918-919, L. 440.

Formaggio Bra mezzo grasso di produzione annata casearia 1918-919, L. 485.

Uso pecorino di produzione annata casearia 1918-919, L. 495.

Formaggi di latte magro di produzione annata casearia, 1918-1919, L. 345.

Formaggi di latte magro comunque ingrassati di produzione annata casearia 1918-919, L. 380.

Art. 2.

Si intenderanno formaggi di produzione annata casearia 1918-919 a norma dell'articolo precedente tutti quelli fabbricati posteriormente al 30 aprile 1918, fatta eccezione per il formaggio grana reggiano, per il quale la campagna casearia si considera decorrente dal 1° aprile 1918.

Art. 3.

Restano in vigore i prezzi di calmiere stabiliti nei decreti Commissariali 2 maggio e 9 agosto 1917 per i formaggi di produzione di annate casearie non contemplate dall'articolo 1.

Per i formaggi di tipi grana reggiano-parmigiano, lodigiano e uso reggiano, precedentemente precettati o requisiti il commissario generale per gli approvvigionamenti e per i consumi stabilirà i prezzi di cessione agli enti incaricati della distribuzione sulla base dei prezzi massimi fissati dai decreti sopra citati e tenuto conto delle quote di spese per custodia e stagionatura.

Art. 4.

A datare dal 1° maggio 1918 il prezzo massimo di base del burro è fissato in L. 760 al quintale per merce posta su vagone alla stazione di partenza. Il prezzo di vendita da parte degli enti o ditte facenti parte del Consorzio obbligatorio per la disciplina del commercio del burro è fissato in L. 800 al quintale.

Il prezzo massimo del burro artificiale è fissato in L. 700 al quintale per merce posta su vagone alla stazione di partenza, ferme restando le disposizioni del decreto 24 dicembre 1917 del commissario generale per gli approvvigionamenti e per i consumi, relativo alla produzione e al commercio del burro artificiale.

Art. 5.

I prefetti, udita la Commissione consultiva dei consumi, stabiliranno i limiti massimi entro i quali le autorità comunali dovranno stabilire i prezzi di vendita al minuto, tenuto conto del trasporto, del dazio consumo, ove esista, dell'utile del venditore al minuto ed eventualmente della addizionale che in ogni Provincia i prefetti stessi determineranno a favore dell'ente provinciale che sarà incaricato della distribuzione della merce requisita.

S'intende abolita l'addizionale del sette per cento consentita dai decreti precedenti per la vendita all'ingrosso del formaggio da parte del commerciante.

Art. 6.

Rimangono in vigore le norme stabilite dai precedenti decreti per quanto riguarda gli imballaggi.

Art. 7.

In ogni Provincia il prefetto stabilirà i prezzi di calmiere del latte destinato al consumo diretto, udito il parere della Commissione consultiva per i consumi.

Il provvedimento del prefetto dovrà essere preventivamente approvato dal commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi.

Art. 8.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto sarà punito a norma del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 740.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 23 marzo 1918.

Il commissario generale: CRESPI.

IL COMMISSARIO GENERALE
PER GLI APPROVVIGIONAMENTI E I CONSUMI

Visto il decreto Luogotenenziale 3 gennaio 1918, n. 49;

Ritenuta la necessità di provvedere all'accertamento periodico della consistenza casearia nazionale e di assicurarne la disponibilità agli effetti dell'approvvigionamento;

Udita la Commissione centrale consultiva per gli approvvigionamenti e per i consumi;

Decreta:

Art. 1.

A datare dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sarà effettuata per conto del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e per i consumi la requisizione generale dei formaggi nelle provincie di Torino, Cuneo, Novara, Pavia, Milano, Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna.

Art. 2.

Le qualità e i tipi di formaggio soggetti alla requisizione sono i seguenti:

Formaggio grana reggiano-parmigiano.

Formaggio grana lodigiano.

Formaggio grana uso reggiano.

Formaggio di tipo svizzero (Emmenthal, Sbrinz, Gruyère e tipi similari).

Formaggio provolone e cacio cavallo grassi e semi grassi.

Formaggio fontina, branzi.

Formaggio mezzo burro, bagozzo, uso monte, uso Asiago, uso fontina.

Formaggio Bra.

Formaggio uso pecorino.

Formaggio di latte magro comunque ingrassato (burrificati, margarinati, ecc.).

Formaggio magro.

Art. 3.

A datare dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto è vietata nelle stesse Provincie la fabbricazione di qualsiasi altro tipo di formaggio diverso da quelli indicati nel precedente articolo.

Per i formaggi molli valgono le disposizioni speciali contenute nel decreto 25 febbraio 1918 del commissario generale per gli approvvigionamenti e per i consumi.

Art. 4.

Per la requisizione dei formaggi di qualsiasi natura che si producono in Provincie diverse da quelle indicate nel primo articolo del presente decreto, il commissario generale per gli approvvigionamenti e per i consumi provvederà con opportune deleghe ai prefetti.

Art. 5.

Della esecuzione di tutte le operazioni inerenti alla requisizione generale, ordinata col presente decreto, è incaricato un «Ufficio speciale per la requisizione dei formaggi», con sede in Milano, alla dipendenza diretta del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e per i consumi.

Art. 6.

La requisizione generale si applica a tutta la merce prodotta fino al giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto ed a tutta quella che sarà prodotta successivamente, sia da ditte nazionali che da ditte estere.

Con tal giorno tutte le esistenze dei formaggi elencati all'art. 2° e tipi similari, si intendono a disposizione del Commissariato generale per gli approvvigionamenti e per i consumi, fatta eccezione:

a) per le partite esistenti presso gli esercenti al minuto nei limiti di cui all'articolo seguente:

b) per i quantitativi precedentemente assegnati dal Commissariato generale stesso ai Consorzi granari o ad altri enti.

Nel periodo intercorrente fra il giorno della precettazione generale anzidetta e la data della prima denunzia di cui al successivo

articolo (1° maggio 1918), si potrà disporre della merce adatta al consumo solo in base a disposizioni dell'Ufficio speciale di requisizione di Milano.

Art. 7.

Chiunque detiene al 1° maggio formaggio dei tipi indicati nell'articolo 2° e tipi similari in quantità superiore a 50 kg. deve farne denuncia indicando, per ogni tipo, il numero delle forme, il peso e il magazzino di deposito.

Sono esenti dalla denuncia soltanto gli esercenti la vendita al minuto che, al 1° maggio, detengano una quantità di formaggio complessivamente inferiore ai cinque quintali.

Il denunciante dovrà indicare la propria qualità di produttore o commerciante all'ingrosso o al minuto o detentore ad altro titolo.

Tutti i produttori dovranno inoltre fare il primo di ogni mese successivo al maggio denuncia particolareggiata della produzione avvenuta nel mese precedente.

Tutte le denuncie saranno stese su moduli forniti dall'Ufficio speciale requisizione formaggio di Milano per mezzo della stazione dei RR. carabinieri, alla quale produttori e detentori di formaggio dovranno richiederli.

Le denuncie dovranno essere presentate alla stazione dei RR. carabinieri dalla cui giurisdizione dipende il Comune di residenza entro il giorno 3 maggio e successivamente entro il 3 di ciascun mese.

Le stazioni dei RR. carabinieri cureranno l'inoltro entro il giorno 5 all'Ufficio speciale requisizione formaggio di Milano.

Art. 8.

Non è consentito alcun trapasso di proprietà nè alcun trasporto della merce precettata senza l'autorizzazione dell'Ufficio speciale requisizione formaggi di Milano.

Art. 9.

A datare dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto è proibita la vendita della cagliata.

Art. 10.

I prezzi di requisizione saranno quelli di calmiere stabiliti dai decreti commissariali 2 maggio 1917, 9 agosto 1917 e 23 marzo 1918.

Ai formaggi fabbricati precedentemente alla entrata in vigore del presente decreto e non contemplati all'art. 2°, si applicherà il prezzo di calmiere stabilito per i tipi similari.

Per i formaggi di tipo grana precettati prima del presente decreto, rimangono in vigore i prezzi di base fissati dai decreti commissariali 2 maggio-9 agosto 1917, ferme restando solo per tali tipi le disposizioni relative ai compensi di custodia e di stagionatura.

A datare dall'entrata in vigore del presente decreto sono aboliti i premi di incoraggiamento accordati per certe fabbricazioni in virtù di disposizioni precedenti.

Per i formaggi non contemplati nei decreti 2 maggio 1917, 9 agosto 1917 e 23 marzo 1918, si applicheranno i prezzi qui appresso indicati:

Uso pecorino di produzione annata casearia 1917-918, L. 340.

Branzi di produzione annata casearia 1917-918, L. 350.

Mezzo burro, bagozzo, uso monte, uso Asiago di produzione annata casearia 1917-918, L. 340.

Formaggi latte magro di produzione annata casearia 1917-1918, L. 280.

Formaggi latte magro comunque ingrassati di produzione annata casearia 1917-918, L. 320.

Art. 11.

Il commissario generale per gli approvvigionamenti e per i consumi disporrà del formaggio precettato o procedendo direttamente al ritiro e al pagamento mediante l'Ufficio speciale di requisizione, oppure dando ordini alle ditte detentrici di spedire la merce agli enti che saranno di volta in volta indicati e che provvederanno direttamente al pagamento.

Art. 12.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente decreto sarà punito a norma del decreto Luogotenenziale 6 maggio 1917, numero 740.

Art. 13.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 24 marzo 1918.

Il commissario generale: CRESPI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

CORTE DEI CONTI

Pensioni privilegiate di guerra liquidate dalla sezione IV.

Adunanza del 28 agosto 1917:

Vedove.

Tiso Antonia di Maiolo Abramo, soldato, L. 830 — Travaglini Sabbia di D'Alonzo Giuseppe, id., L. 630 — Scrittore Filomena di Vagliviello Marco, id., L. 630 — Ruggiero Maria di Cuscito Filippo, id., L. 630 — Bigi Ester di Pagliai Castricchi Emidio, id., L. 630 — Vulpiani Marianna di Tedeschi Ernesto, capitano, L. 2040 — Donati Emilia di Fabbri Luigi, caporal maggiore, L. 1090 — Rovini Arpalice di Di Iorio Giovanni, soldato, L. 630 — Tagliani Desolina di Nobile Felice, caporale, L. 840 — Farina Giulia di Rotta Emilio, id., L. 840 — De Medici Venere di Gagliardi Ciriaco, soldato, L. 730.

Torrente Leonarda di Guarizi Settimo, soldato, L. 630 — Rubini Elvira di Benaglia Giuseppe, id., L. 630 — Pivetta Maria di Rospant Antonio, caporale, L. 940 — Patrizi Giuseppe di Moschini Vincenzo, soldato, L. 730 — Ruggieri Ines di Manguso Giuseppe, id., L. 630 — Vuotto Filomena di Fugelone Marco, caporale, lire 840 — Ballara Francesca di Alberisio Andrea, soldato, L. 630 — De Simoi Teresa di Cossalter Giovanni, id., L. 630 — Vona Maria di Di Trocchio Paolo, id., L. 630 — Polidoro Concetta di Giannini Antonio, id., L. 630 — Vivona Felice di Liporace Antonio, id., L. 630.

Baldassarre Anna di Colandrelli Luzio, soldato, L. 630 — Loreti Antonia di Petrini Ansovino, id., L. 680 — Peroni Ernesta di Brughera Silvio, id., L. 630 — Dolciamore Giovanna di Rossiello Vito, id., L. 630 — Nassutti Margherita di Del Zotto Martino, caporale, L. 840 — Ceglia Giulia di Petronella Giuseppe, soldato, L. 630 — Busatti Illuminata di Michè Paolo, sottotenente, lire 1500 — Zarrillo Vincenza di Buonabitacolo Nicola, soldato, lire 630 — Venturi Maria di Ceccarelli Emidio, id., L. 630 — Del Buono Buona di Giusti Arrigo, sottotenente, L. 1500 — Pinto Maria di Neglia Francesco, soldato, L. 630 — Peddio Francesca di Peddio Giovanni, id., L. 680.

Cosimo Maria di Calò Vincenzo, sergente, L. 1120 — Rampello Carmela di Milano Sebastiano, soldato, L. 630 — Russo Giovanna di Setola Santo, id., L. 630 — Delle Cave Catterina di Di Maso Luigi, caporal maggiore, L. 840 — Di Micco Maria di Iorio Antonio, soldato, L. 680 — Castaldo Giovanna di Silvestro Antonio, id., L. 630 — Cantarelli Maria di Spagnoli Antonio, id., lire 630 — Poggi Antonia di Fasolini Giuseppe, caporale, L. 840 — Raffaello Teresa di Franchetti Domenico, id., L. 840 — Lacorte Maria di Calamo Oronzo, soldato, L. 630 — Trigatti Melania di Saccomano Silvestro, id., L. 630 — Canigia Maria di Fiorentino Giuseppe, caporale, L. 840 — Piatti Margherita di Quagliotti Antonio, soldato, L. 630.

Valentini Lucia di Maccari Gioacchino, soldato, L. 630 — Cardinali Emilia di Dondi Camillo, id., L. 630 — Berlucca Antonio di Gaetani Costantino, id., L. 630 — Lo Monaco Stella di La Porta Giuseppe, id., L. 630 — Vanni Etruria di Bernardeschi Tersilio, id., L. 630 — Albani Maria di Sala Carlo, caporale, L. 840 — Lussana Angela di Ascolari Giuseppe, soldato, L. 630 — Bonometti Maria di Alberti Giacomo, id., L. 680 — Vito Tommasina di Pietro Funaro, id., L. 630 — Carlucci Rosaria di Todisco Giovanni, id., L. 630 — Pasquale Arcangela di Simoniello Angelo, id., L. 630.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

(Elenco n. 33).

1ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
—	3 50 %	316457	84 —	Bonatto-Marchello Maria-*Santina* e *Domenico* fu Giuseppe, minori, sotto la patria potestà della madre Clerico Marianna fu Domenico, dom. a Pont Canavese (Torino)	Bonatto-Marchello Maria-*Catterina, Maria-Domenica-Santina* e *Carlo-Domenico* fu Giuseppe, minori, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazion suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 23 marzo 1918. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

(Elenco n. 30).

3ª Pubblicazione per rettifiche d'intestazione

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Numero di posizione	Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	Intestazione da rettificare 4	Tenore della rettifica 5
—	3,50 %	325588	164 50	Cammarota Carlotta fu Gaetano moglie di *Travassi* Antonio, con usufrutto congiuntivo a Cammarota Rachele, Luisa e Matilde fu Domenico, nubili, domic. a Napoli	Cammarota Carlotta fu Gaetano, moglie di *Tavassi* Antonio, con usufrutto come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 marzo 1918. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

(Elenco n. 35).

3ª Pubblicazione.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

A termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

ESTREMI DELLE RICEVUTE SMARRITE

Num. ordinale portato dalla ricevuta	Data della ricevuta	Ufficio che rilasciò la ricevuta	Intestazione della ricevuta	Titoli del debito pubblico — Quantità: nominativi	Quantità: al portatore	Quantità: misti	Ammontare: Rendita	Ammontare: Capitale	Decorrenza
89	29-1-1917	Banca d'Italia (Filiale di Belluno)	Pallotti Lodovico fu Domenico. (Posizione n. 613530)	—	2	—	14 —	Cons. 3,50 %	1-1-1917

Roma, 2 marzo 1918. *Il direttore generale*: GARBAZZI.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO E MINISTERO DEL TESORO

COMUNICATO.

Corso ufficiale dell'oro agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio e dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale 28 febbraio 1916 n. 224, determinato il giorno 24 marzo 1918, da valere fino a tutto il giorno 31 marzo 1918: L. 163,08.

Roma, 25 marzo 1918.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, *25 marzo 1918* (Bollettino di guerra n. 1035).

Le opposte artiglierie si sono ieri controbattute vivamente su vari tratti dal Garda al Brenta ed hanno svolto moderata azione sul rimanente della fronte.

Pattuglie nemiche vennero respinte in Val di Cencei: nuclei di lavoratori e di armati furono dispersi presso il laghetto di Roncone (Val Giudicarie), tra Canove e Asiago, in fondo Val Brenta e a nord di Cortellazzo.

Presso Noventa di Piave una batteria nemica fu gravemente danneggiata dal nostro tiro.

L'attività aerea fu notevole sulle prime linee; quattro velivoli, due dei quali per opera di aviatori britannici, vennero abbattuti sulla sinistra della Piave; altri due, colpiti rispettivamente da aviatori francesi e nostri, erano precipitati il giorno precedente su Tonezza e sul Montello.

Nostri apparecchi hanno bombardato impianti ferroviari nemici in Val Lagarina e campi di aviazione sulla Livenza.

Diaz.

Settori esteri.

Secondo il loro piano, gli inglesi hanno continuato ieri a ripiegare con ordine su posizioni precedentemente preparate. Di ciò informa il seguente comunicato del ministro della guerra inglese, in data 25 corrente:

« Le nostre truppe sul fronte della Somme fino a Vancourt hanno con pieno successo respinto stamane, 25, violenti continui attacchi nemici. La nostra artiglieria e le nostre mitragliatrici hanno inflitto gravi perdite al nemico, mentre i nostri aeroplani a lieve altezza attaccavano incessantemente le colonne di rinforzo nemiche sulle retrovie.

Un nuovo forte attacco lanciato da truppe fresche del nemico nel pomeriggio gli ha permesso di progredire ad ovest e sud-ovest di Bapaume, in direzione di Courcelette. Le nostre truppe sono state respinte leggermente indietro su vari punti ad ovest della Somme e a sud di Peronne, mentre più a sud il nemico riusciva a progredire e prendere Nesle e Guiscard. Truppe francesi sono arrivate in questa regione.

Quantunque stanche le nostre truppe hanno un morale eccellente, si battono con ardore e il nemico progredisce a prezzo dei più grandi sacrifici ».

Il corrispondente speciale dell'*Agenzia Reuter* sul fronte britannico in Francia telegrafa che la ragione di quest'offensiva tedesca è il risultato della disperazione. Un ufficiale aviatore tedesco catturato avrebbe detto queste testuali parole:

« Ci occorre la pace rapidamente, subito! » sintetizzando così la vera situazione politico-economica della Germania.

La perdita di alcune miglia di territorio - egli aggiunge - e specialmente d'un territorio così devastato come quello in cui si svolge la lotta, non ha grande importanza pel risultato, poichè la nostra linea non è rotta e le nostre forze combattive rimangono intatte.

Malgrado la stanchezza, il morale delle truppe inglesi continua ad essere superiore ad ogni elogio. Esse comprendono che è finalmente venuta l'ora suprema e che il ripiegamento sotto il primo colpo potente sarà seguito da un contraccolpo che segnerà la fine dell'offensiva tedesca.

Tutta la stampa inglese e francese tributa i più calorosi elogi alle valorose truppe inglesi, le quali, benchè attaccate da forze di gran lunga superiori, resistono brillantemente, piegandosi, ma non spezzandosi, e infliggendo sanguinose perdite al nemico.

Sulle perdite subite sinora dai tedeschi, tutti i critici militari sono d'accordo nel ritenerle straordinariamente ingenti.

« Le nostre mitragliatrici - assicura il menzionato corrispondente dell'*Agenzia Reuter* - hanno fatto strage di tedeschi. La rapidità con la quale l'alto comando tedesco esaurisce le sue riserve è la migliore prova del carattere di azzardo di questa offensiva. Circa i due quinti della totalità delle forze nemiche sul fronte occidentale sono ora ammassate sopra una linea di battaglia di 60 miglia. Se le riserve vengono impiegate in questo modo, il nemico deve rapidamente esaurire le sue forze ».

Il corrispondente di guerra del *Daily Cronicle* conferma la stessa cosa. « Tutti i nostri uomini - egli dice - e gli stessi prigionieri tedeschi sono d'accordo nel dire che le perdite del nemico sono estremamente elevate.... Un prigioniero ha detto: « Su 258 uomini della mia compagnia, 50 sono ancora vivi », e conosciamo parecchi casi analoghi ».

Lo stesso corrispondente, commentando la prima fase della battaglia, fa un computo delle perdite tedesche e le valuta a non meno di 150.000 uomini e forse anche 50.000 di più.

Il *Daily Telegraph* scrive a sua volta: « Il relativo successo ottenuto dal nemico non è stato da esso raggiunto che a prezzo del più eccessivo sperpero di vite umane. Si annunzia infatti che le perdite nemiche ascendono al 30 e persino al 40 per cento delle forze d'attacco ».

Anche i francesi si sono ieri impegnati nella regione di Noyon, sostenendo accanitissimi combattimenti.

Durante l'infuriare dei combattimenti gli aeroplani inglesi volando a bassa quota, hanno mitragliato le truppe nemiche e gettato altre 1700 bombe su vari bersagli, e specialmente sui docks di Bruges, sulla stazione ferroviaria di Aulnoye e sopra un gran campo a sud-est di Cambrai.

Essi hanno inoltre abbattuto 10 macchine tedesche e costretto altre ad atterrare sbandate.

Mandano da Parigi che nel periodo compreso tra il 15 febbraio e il 15 marzo l'aviazione francese, intensificando la sua azione, lanciò 142.000 chilogrammi di esplosivi su aerodromi, depositi di munizioni, parchi di rifornimento e centri industriali e atterrò o incendiò 52 apparecchi nemici e 50 altri velivoli furono costretti a discendere sbandati.

Mandano da Washington che una nave da guerra americana ha catturato nel Pacifico un canotto automobile lungo 18 metri, montato da tedeschi, con armi a bordo. Il canotto aveva lasciato un porto messicano allo scopo di attaccare le navi mercantili nel Pacifico.

Sui combattimenti svoltisi ieri nel settore occidentale l'*Agenzia Stefani* comunica:

PARIGI, 25. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Le truppe francesi hanno cominciato ad intervenire dal 23 marzo nella battaglia in corso sul fronte britannico. Esse hanno rilevato una parte delle forze britanniche ed hanno assunto la lotta su quel settore del fronte.

Attualmente sono impegnate in un duro combattimento nella regione di Noyon, disputando le alture della riva destra dell'Oise ad importanti forze tedesche.

A nord-ovest di Reims violente azioni di artiglieria nella regione Courcy-Loivre.

In Champagne due colpi di mano tedeschi sono falliti, ad est di Snippe.

Pattuglie francesi hanno fatto prigionieri verso Tahure.

Grande attività di artiglieria tra Arracourt e i Vosgi. All'alba i tedeschi hanno attaccato le linee francesi ad est di Blemerey e ad est di Badonvillers. I tedeschi furono respinti con gravi perdite.

PARIGI, 25. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

Nella regione di Noyon la battaglia prosegue con accanimento. I tedeschi, conducendo senza tregua nuove forze, le nostre truppe, conformemente agli ordini ricevuti, cedono terreno palmo a palmo, effettuando vigorosi contrattacchi e infliggendo al nemico gravi perdite.

Un accanito combattimento si è svolto intorno a Nesle che è stato perduto e ripreso varie volte.

Lotta di artiglieria in varî punti del fronte.

Sono state lanciate durante la scorsa notte e durante la giornata 1375 granate contro Reims.

LONDRA, 25. — Il comunicato del maresciallo Haig, in data del pomeriggio, dice:

La battaglia continua con grande violenza su tutto il fronte.

I potenti attacchi impegnati dal nemico nel pomeriggio e nella sera di ieri a nord di Bapaume sono stati vigorosamente respinti. Soltanto in un punto la fanteria tedesca è riuscita a raggiungere le nostre trincee, donde è stata immediatamente ricacciata. Altrove gli attacchi sono stati arrestati dal fuoco di fucileria, delle mitragliatrici e dell'artiglieria dinanzi alle nostre posizioni e le truppe nemiche sono state ricacciate con grandi perdite.

Durante la notte e stamane nuovi attacchi nemici si sono sviluppati in vicinanza e a sud di Bapaume.

A sud di Peronne corpi di truppe tedesche che avevano traversato il fiume tra Licourt e Brie sono stati ricacciati sulla riva est da un nostro contrattacco.

LONDRA, 26. — Il comunicato del maresciallo Haig, in data di ieri sera, dice:

Una lotta del carattere più accanito si è svolta durante tutta la giornata su un largo fronte a sud di Peronne e a sud e a nord di Bapaume. Nei due settori il nemico ha attaccato le nostre posizioni in gran forza, con nuove truppe e malgrado la valorosa resistenza delle nostre truppe, ci ha costretto a cedere terreno. Le sue truppe sono in Nesles e in Bapaume e la lotta violenta continua.

CRONACA ITALIANA

S. A. R. la Duchessa d'Aosta, accompagnata da S. A. R. il Principe di Spoleto, è giunta l'altra sera a Roma. L'Augusta Signora e il figlio si recarono al Quirinale.

Il generale Diaz è stato a Roma in questi ultimi due giorni ed ha preso parte ad un Comitato di guerra espressamente convocato.

Il generalissimo è ripartito ieri sera per il fronte.

Il ministro Berenini in Sicilia. — Da Catania, nel pomeriggio di ieri, l'on. ministro della istruzione pubblica si recò a Giardini ricevuto dalle autorità locali e salutato vivamente dalla cittadinanza.

Visitate le varie opere di difesa marittima, il ministro si recò a Taormina dove fu tra i profughi per i quali ebbe parole di incoraggiamento e di fede.

Partito in automobile per Messina vi giunse alle ore 17, dove alla prefettura ricevette le autorità civili e militari e le rappresentanze cittadine plaudenti. Al Consiglio provinciale presiedette ad una seduta dell'Unione degli insegnanti pronunziandovi un applaudito discorso auspicante alla vittoria dell'Italia e degli alleati.

Gran folla acclamante accompagnò l'on. ministro sino all'albergo.

Il ministro Miliani in Sicilia. — Ieri da Trapani giunse a Marsala, nel pomeriggio, l'onorevole ministro per l'agricoltura, accompagnato dagli onorevoli deputati Pipitone e Tortorici e dalle autorità della Provincia.

S. E. dopo una visita alla « Scuola agraria » si recò allo stabilimento enologico Florio e ricevette una rappresentanza di industriali del vino di Marsala. Alle 18,20 ripartì per Palermo.

Una delle manifestazioni più importanti e significative dell'assoluta unità di cuore e di pensiero alla quale il paese si è, per il fatto della guerra, sentito più che mai avvinto, è certamente quella rappresentata dalla fioritura di iniziative, dirette all'assistenza materiale e morale dei nostri valorosi soldati, che ha caratterizzato il periodo storico che attraversiamo.

Simile geniale iniziativa ha assunto S. M. la Regina, la quale ha voluto che si indicesse, sotto l'alto patronato Suo e delle LL. AA. le Principesse Reali, una « Mostra nazionale delle opere di assistenza all'esercito » aperta a quante istituzioni pubbliche e private e privati cittadini, hanno atteso ed attendono ad assistere direttamente od indirettamente il nostro valoroso esercito.

Prossimamente sarà pubblicato il regolamento della mostra.

Frattanto, poichè la data della inaugurazione è stata fissata per il 3 maggio p. v., tutti coloro che intendono prendervi parte potranno inviare la loro adesione preventiva, e rivolgersi per schiarimenti o altro al comm. dott. Emilio Scafi, palazzo del Quirinale, Roma.

Al ministro del tesoro, on. Nitti, è pervenuta dalla ditta Pirelli di Milano la nobilissima offerta di un milione a favore dell'Opera nazionale pro-combattenti.

Tripolitania e Cirenaica. — Le notizie finora giunte confermano le previsioni fatte circa il concorso delle nostre colonie al quinto Prestito nazionale di guerra.

Infatti la Tripolitania e la Cirenaica hanno dato L. 2.831.800 in contanti, L. 293.800 in titoli e L. 1.272.000 nella forma mista con la assicurazione; in totale L. 4.397.600.

Tale risultato è largamente superiore a quelli conseguiti per i prestiti precedenti e si ha ragione di ritenere che malgrado gli aumentati disagi, analoghi risultati si avranno in Eritrea ed in Somalia, dove le sottoscrizioni cesseranno il 25 maggio.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

L'AJA, 24. — Il ministro d'Inghilterra ha inviato al ministro degli affari esteri una lettera nella quale annuncia la decisione dei Governi dell'Intesa di requisire le navi olandesi.

LONDRA, 25. — Il Re ha diretto il seguente telegramma al maresciallo Haig:

« Posso assicurarvi che la fermezza, il coraggio e l'abnegazione con cui le truppe poste ai vostri ordini continuano a resistere tanto eroicamente a forze molto superiori di numero sono apprezzati al loro valore da me e dal mio popolo. L'Impero rimane calmo e fiducioso nei suoi soldati. Che Dio li benedica e dia loro forza in questo tempo di prova.

Giorgio, Re, Imperatore ».

LONDRA, 25. — Al telegramma inviatogli da Re Giorgio, il maresciallo Haig ha risposto col seguente dispaccio:

Il messaggio della Vostra graziosa Maestà dà pieno incoraggiamento a tutto l'esercito in Francia. Prego la Maestà Vostra di accettare i nostri rispettosi e riconoscenti ringraziamenti e la assicurazione che continueremo fermamente a fare del nostro meglio per meritare la fiducia ispiratrice che Vostra Maestà e il popolo di tutto l'Impero hanno riposto in noi in questa ora di crisi nazionale.

LONDRA, 25. — Il *Times* ha da Tokio in data 22 corrente:

Sembra evidente che il Giappone si prepari a penetrare in Siberia. Tale misura sarebbe preceduta da una dichiarazione alle autorità russe locali, spiegando i motivi e gli scopi esatti di tale intervento.

PARIGI, 25. — Il corrispondente dell'*Humanité* dalla Svizzera afferma che i capi del vecchio partito socialista tedesco possedevano il documento del principe Lichnowsky da oltre un anno e che il presidente del Comitato direttivo, Scheidemann, aveva da quattro mesi nel portafoglio il documento Muehlen.

PARIGI, 25. — È morto Millevoye, deputato di Parigi.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.